

## La Sharia

### Il diritto e la legge

La *sharia* è il diritto islamico. Il significato originario della parola viene talvolta così parafrasato: «la via che conduce all'oasi». Chi obbedisce alla *sharia* riesce a scampare ai pericoli del deserto arido e si rifugia nell' oasi, dove troverà l'acqua corrente.

Per molti teologi musulmani la *sharia* è antecedente al tempo («preesistenza») e ciò dà la misura della sua autorevolezza e della sua inviolabilità.

La *sharia* si basa anzitutto sul *Corano*, nel quale sono contenute le disposizioni giuridiche fondamentali che regolano la vita familiare, la società e lo Stato.

Anche i principi dell'economia (come il divieto del prestito a interesse) e delle relazioni internazionali sono desunti dal Corano nonché fondati su di esso, in quanto ciò che vi è prescritto proviene dalla volontà sovrana di Dio ed è quindi vincolante nel modo più assoluto. Dio soltanto conosce tutte le leggi: ne ha rivelate soltanto alcune, e l'uomo, in quanto esse sono segni della sapienza e della misericordia divine, non può fare altro che ottemperare ad esse con assennatezza. Un potere legislativo umano, in senso stretto, non esiste nell'islamismo: tutte le leggi provengono da Dio. Le fonti principali della *sharia*, oltre alle disposizioni coraniche, sono i detti e il comportamento di Maometto *i sunna* e *hadith*.

Inoltre vi sono numerosi altri *principi* che vengono applicati nel diritto: il consenso dei giureconsulti (*ijma*); il ragionamento analogico; la sentenza isolata; il diritto consuetudinario.

L'elaborazione della *sharia* è continuata anche in epoche posteriori. Fasi importanti di questo sviluppo hanno luogo già nel secolo successivo alla morte di Maometto.

Quando si trattò di interpretare concretamente le leggi divine, dalle diverse opinioni si formarono, quasi agli inizi della storia dell'islamismo, le *quattro scuole giuridiche*, che godono tuttora di una grande autorità tra i sunniti. Esse sono la dimostrazione che l'islamismo conosce e ammette un certo pluralismo e sono essenziali per comprendere le differenze tra le concezioni giuridiche che oggi sono riscontrabili nei vari paesi islamici. Tutte sono considerate ortodosse. Ogni musulmano può fare riferimento, per il suo caso singolo, alla scuola giuridica che più gli aggrada.

- La scuola degli *hanafiti* fu fondata dal persiano Abu Hanifa (697 -767), che è considerato il più grande giureconsulto. Oltre che alle fonti della religione, egli conferì una certa importanza anche al parere personale e all'intelletto umano: pertanto la sua scuola ha la fama di essere la più liberale, senza perciò diventare permissiva. È diffusa soprattutto nei paesi non arabi: Turchia, Pakistan, Afghanistan, India, Cina e Siria.

- Il fondatore della scuola *malikita* fu Malik Ibn Anas (708-755), che è anche l'autore del più antico trattato di diritto. In ambito giuridico egli si attenne all' antica tradizione di Medina, dove egli stesso visse. Di conseguenza la sua scuola si considera la depositaria per eccellenza della tradizione profetica. È oltremodo conservatrice e la si accusa di essere rigida e retriva. Oggi è molto diffusa nell'Africa settentrionale e occidentale, in Sudan e in Kuwait.

- La scuola degli *shafiti* risale a Muhammad al-Shafii (767-820), membro della tribù qorayshita della Mecca, il quale cercò un compromesso tra le tendenze più liberali e quelle più conservatrici. L'unanimità dei giureconsulti diventò per lui uno dei principali fondamenti della giurisprudenza.

Questa scuola ha acquisito molti seguaci; sotto il suo influsso si trovano Siria, Indonesia e soprattutto Egitto, sede dell'importante università islamica al-Azhar.

- La scuola *hanbalita* fu fondata da Ahmad Ibn Hanbal (780-855), che pose a fondamento del diritto il testo del Corano: le altre antiche tradizioni vanno considerate solo in un secondo momento. Si dimostrò scettico nei confronti dell'uso in ambito giuridico del ragionamento individuale, dato che ciò avrebbe potuto comportare arbitri e innovazioni. Questa scuola è particolarmente rigorosa e tradizionalista. In certi periodi è stata molto benvoluta dal popolo, perché riesce effettivamente a collegare la devozione con il diritto. È in vigore in Arabia Saudita e negli altri Stati del Golfo.

Per il buon funzionamento della *sharia* esistono diversi *uffici e cariche*:

- I capi della comunità islamica vengono chiamati *califfi, sultani o imam*, a seconda del periodo storico. A loro spetta la responsabilità della *sharia* nella sua applicazione quotidiana. Da quando queste cariche sono state abolite è diventato difficile applicare la *sharia* nella vita pubblica in modo coerente.

- Il *qadi* è il giudice che nella controversia tra due parti applica il diritto e la legge per risolvere il caso singolo. Presiede i processi davanti alla corte ed emette la sentenza, per la quale egli si deve valere di testimoni attendibili.

La *sharia* è estremamente importante per l'islamismo.

Oggi c'è una forte tendenza a de-occidentalizzare il diritto, soprattutto là dove nel passato recente erano state assimilate le idee della tradizione europea occidentale, e a ripristinare la *sharia* come unico fondamento del diritto.

L'idea che ogni diritto dovrebbe essere determinato dalla religione incontra molte resistenze nell'islamismo stesso. Molti studiosi musulmani avvertono come un pericolo l'assolutismo della *sharia*: secondo loro essa non possiede alcuna natura sovratemporale, anzi ha subito notevoli mutamenti nel corso della storia ed è stata adeguata al tempo e alla civiltà del momento.

Trasgressioni e pene

Il Corano menziona numerosi *delitti*, per i quali prevede severe *punizioni*. Queste disposizioni sono state trasmesse alla *sharia*.

Chi *rinnega pubblicamente la propria fede*, mettendo in pericolo la comunità - quindi non in caso di apostasia segreta - deve essere condannato a morte. Per coloro che diventano infedeli è ancora valido il detto coranico: «... prendeteli e uccideteli dovunque li troviate». Gli apostati non possono appellarsi alla libertà di religione.

Per quanto riguarda *l'assassinio*, qualora sia confermato da una sentenza, i parenti della vittima hanno la facoltà di punire con la morte l'assassino. Ma non è obbligatorio dare esecuzione alla pena; essi possono chiedere in cambio un indennizzo e, se rinunciano alla pena di morte, lo Stato può arrestare l'assassino, che non può in nessun caso essere sequestrato dalla famiglia.

Sull' *aborto* il Corano non si pronuncia. Le scuole giuridiche lo proibiscono dal quarto mese di gravidanza, perché, secondo un'antica concezione, solo allora viene insufflata l'anima al bambino. Se l'aborto ha luogo più tardi è lecito infliggere una pena pecuniaria. Oggi però si sta affermando l'opinione che la vita del bambino vada protetta fin dall'inizio. L'aborto è ammesso soltanto in caso di pericolo di vita per la madre.

La *prostituzione* e *l'adulterio*, qualora non sussistano dubbi e siano stati appurati da diversi testimoni, possono essere puniti con la fustigazione o con la morte per lapidazione. E chi diffama qualcun altro accusandolo ingiustamente di prostituzione, sarà anch'egli severamente punito.

In caso di *furto* si dovrà amputare la mano se il colpevole è pienamente responsabile di *ciò* che ha fatto e non ha agito per necessità.

Il *consumo di vino (alcool)* e il *gioco d'azzardo* sono proibiti. Chi trasgredisce il divieto di bere il vino deve ricevere quaranta frustate.

*Maometto* consiglia di usare indulgenza e perdono nei confronti del peccatore pentito. Esige che l'accertamento delle prove sia fatto in modo molto scrupoloso. Le *scuole giuridiche* autorizzano una certa pluralità delle pene e concedono ai giudici un margine di potere discrezionale. Essi possono procedere in modo flessibile a seconda dei casi particolari, purché non contravvengano ai principi del Corano. *Oggi* queste pene non vengono applicate sempre e ovunque. La prassi è diventata a poco a poco meno rigida; *ciò* nonostante in alcuni paesi esse sono ancora in vigore. Le condanne per prostituzione e adulterio vengono talvolta eseguite, anche in Europa, dai parenti del colpevole, sotto forma di giustizia privata.

La *sharia* è in parte inconciliabile con i *concetti giuridici del mondo occidentale*, fin dai suoi fondamenti; essa si basa sul Corano ed è immutabile, mentre il diritto occidentale si fonda su principi democratici ed è quindi soggetto a continui cambiamenti. E proprio stati di fatto concreti come apostasia, adulterio, prostituzione, omosessualità e consumo di alcool sono giudicati in modo estremamente differente dalla *sharia* e dall'Occidente.

### **Alimenti proibiti**

La carne di animali morti senza essere stati macellati secondo il rituale islamico, morti di morte naturale, o strangolati, o precipitati, o parzialmente divorati da un animale selvaggio, e che non sono state macellate prima della morte. Il sangue, la carne di maiale e quella degli asini domestici.

La carne di animali sopra cui all'atto della macellazione è stato invocato il nome di altri anziché quello di Allah, o che sia stata macellata per render gloria ad un altro che non sia Allah,

La carne di animali da preda, quali leoni, cani, etc., e quella di uccelli rapaci che assalgono con gli artigli quali aquile, avvoltoi...etc.

La carne di animali che si nutrono di rifiuti, eccetto se sono isolati ed alimentati con cibo sano per un tempo sufficiente a purificarli.

Ogni cibo contaminato da sporcizia finché non sia pulito, con acqua se è possibile.

Il vino e ogni tipo di sostanza tossica o tendente a far perdere la lucidità a chi la assuma.

Alimenti contenenti elementi tossici dannosi al corpo.

### **Le tappe dell'esistenza**

Tutta l'esistenza del musulmano è contrassegnata dall'islamismo; non vi è alcuna differenza tra l'ambito religioso e quello profano. Tutte le tappe importanti della vita hanno a che fare con Dio.

Subito dopo la nascita, al *bambino* viene sussurrato nell'orecchio sinistro l'appello alla preghiera e in quello destro l'inizio di un'altra preghiera. La prima parola che il neonato sente è «Dio». La sua vita comincia con l'invito a lodare Dio. Dopo sette giorni il bambino riceve il suo nome, che deve appartenere alla tradizione religiosa. Tutta la famiglia e gli amici sono invitati a festeggiare la nascita e l'imposizione del nome. A circa quattro anni, quando il bambino ha gradualmente acquisito una prima comprensione dell'islamismo, si celebra una festa familiare nella quale si proclama

solennemente “*Nel nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso*”. Il bambino ripete i versetti e comincia così un processo di apprendimento che durerà tutta la vita.

Tra il settimo e il tredicesimo anno molti maschi vengono circoncisi, per lo più in un clima di festa. Sebbene il Corano non prescriva obbligatoriamente la *circoncisione*, essa è ritenuta da molti musulmani come un segno distintivo dell'islamismo. Nei paesi arabi era un'usanza ampiamente diffusa molto prima dell'avvento di Maometto.

Il *matrimonio*, nella vita dei musulmani, è tra le cose più importanti. Viene celebrato in modo più o meno sontuoso, a seconda delle possibilità finanziarie della famiglia, con parenti, amici e conoscenti. Si risparmia a lungo per la festa delle nozze.

Il matrimonio è una benedizione di Dio per questa vita e per quella futura. La cerimonia religiosa si svolge nella moschea. Due musulmani adulti fungono da testimoni di nozze.

### **La formula del matrimonio**

Io ... prendo te, figlia di ... davanti a Dio e a questa comunità, in conformità agli insegnamenti del Corano, come mia legittima sposa, promettendo di fare tutto il possibile affinché questo matrimonio sia un atto di obbedienza a Dio e un vincolo di amore, misericordia, pace, fiducia e collaborazione. Dio mi sia testimone, poiché egli è il migliore di tutti i testimoni. Amen

I musulmani devono amare la vita, ma non possono ignorare la *morte*. Secondo la tradizione è un angelo a chiamarli alla morte; gli angeli fanno tre domande al morto: «Chi è Dio?» (Allah), «Chi è il suo profeta?» (Maometto) e «Quale è la tua religione?» (l'islamismo). A chi risponderà in modo corretto, l'attesa della risurrezione, che conduce al Paradiso, risulterà più lieve. I riti della preparazione del morto e della sepoltura sono solenni e gravi.

Quando si avvicina la fine, i parenti si riuniscono, ricordano al moribondo il bene che ha ricevuto nella sua vita e pregano con lui per il perdono dei peccati. Il moribondo deve pronunciare la professione di fede: così com'era stata la prima, «Dio» dev'essere anche l'ultima parola della sua vita e, se possibile, nel fare ciò dovrebbe guardare in direzione della Mecca.

Prima della *sepoltura* si procede all'abluzione del morto. La salma viene avvolta in un drappo bianco, che ricorda quello dei pellegrini alla Mecca, a significare che il morto è finalmente consacrato a Dio. Spesso le esequie si celebrano nella moschea. Alle preghiere per i defunti deve seguire immediatamente la sepoltura.

Le *tombe* dei musulmani non vengono abbellite da fiori né da altri ornamenti. Solitamente si usa una semplice stele, rivolta, come il morto, verso Mecca.

### **Il ruolo della donna**

Presso gli *arabi* la donna al tempo di Maometto era totalmente priva di diritti. L'uomo poteva avere tutte le mogli che desiderava e ripudiarle senza addurre alcun motivo. La donna non poteva possedere alcuna proprietà e in caso di divorzio restava totalmente priva di mezzi. Il padre aveva la facoltà di uccidere le neonate femmine.

Con l'avvento dell'islamismo vi sono stati alcuni miglioramenti per la donna. Molti versetti del *Corano* esprimono un'alta *considerazione* della donna; la stima più grande spetta a Maria, la vergine madre di Gesù, verso la quale il Corano dimostra più volte simpatia. Agli albori della storia islamica

alcune donne speciali hanno goduto di alta considerazione. Khadija, la prima moglie di Maometto, ha appoggiato il profeta fin dalla sua vocazione e Aisha, la sua sposa preferita, dopo la morte del profeta ha contribuito con efficacia a stabilire il destino dell'islamismo.

In singole questioni il Corano ha *migliorato la posizione della donna*. Le neonate femmine non possono più essere abbandonate e una ragazza non può più essere sposata contro la sua volontà. È la moglie, e non la famiglia del marito, a ricevere la dote, che ella può amministrare da sola. In caso di scioglimento

del matrimonio, la donna ha diritto a una sufficiente garanzia finanziaria che le permetta di essere indipendente. In caso di divorzio può riprendersi i beni che ha portato in dote. Le sue sostanze devono rimanere di sua proprietà anche dopo la separazione.

In caso di divorzio, che è consentito ma esecrabile, il marito deve osservare un determinato periodo di attesa, al fine di accertare che non vi sia una gravidanza in corso. In tale periodo l'uomo deve comportarsi correttamente nei confronti della donna.

Qualora il marito ripudi la moglie senza il consenso di lei - il che rientra nei suoi diritti - può revocare il ripudio se i coniugi si riconciliano. Soltanto il ripudio confermato per tre volte è irrevocabile.

Nel Corano troviamo altresì alcune disposizioni oltremodo *gravose* per la donna: pur non affermando che la donna non possiede un'anima, esso insegna che gli uomini, per volere divino, sono superiori. La priorità sulle donne è stata loro conferita da Dio. L'indocilità delle donne va punita con le percosse. In caso di divorzio o di eredità i loro diritti non sono equiparati a quelli degli uomini e possono essere ripudiate dal marito.

Il Corano non è stato il primo a legittimare la *poligamia*: ha soltanto limitato quella già in vigore presso gli arabi di quel tempo. Ora l'uomo può avere quattro mogli come limite massimo, il che potrebbe essere stata una concessione agli uomini che non erano ancora pronti per una limitazione più severa. La riduzione fu senz'altro dovuta anche a motivi di ordine economico: difficilmente un uomo poteva mantenere più di quattro mogli. A sfavore della monogamia vi era innanzitutto la preoccupazione per le vedove prive di mezzi dei soldati caduti, le quali avevano così la possibilità di risposarsi e di migliorare il proprio *status* sociale. Oggi accade di frequente che i giureconsulti islamici disapprovino la poligamia, asserendo che al profeta essa è stata concessa unicamente per la peculiarità della sua carica.

Per il bene dei coniugi e dei figli anche per l'islamismo è preferibile il matrimonio monogamico.

La posizione della donna *peggiorò* notevolmente nei primi secoli dopo la morte di Maometto: le fu impedito vieppiù di partecipare alla vita pubblica, obbligandola a condurre una vita separata. La sua testimonianza in tribunale vale la metà di quella di un uomo. Oltre alle mogli l'uomo può avere anche alcune concubine ed è a partire da questo privilegio che più tardi si sviluppò l' *harem*.

A partire dal XIX secolo nell'islamismo si sono manifestati interessanti segnali di una *riforma*. Stimati teologi, giureconsulti e letterati rivendicano oggi un nuovo orientamento. La concezione moderna della parità di diritti della donna e il modello ideale della famiglia moderna hanno influenzato anche il concetto islamico di matrimonio e di famiglia. La poligamia è in forte declino. La si pratica ancora oggi senza alcuna restrizione soltanto presso alcune dinastie islamiche e laddove è sopravvissuto il nomadismo. In tutti gli altri luoghi le condizioni economiche rendono pressoché impraticabile la poligamia. Le ristrettezze finanziarie e la penuria di abitazioni impediscono alla maggior parte dei musulmani di essere sposati con più donne. Molti Stati islamici hanno emanato leggi sul matrimonio che limitano la poligamia.

Paesi come la Tunisia l'hanno addirittura messa al bando, dichiarandola un reato. Anche il diritto di ripudiare la moglie, le cui conseguenze negative per la donna sono ancora più gravi, in molti paesi è stato limitato o abolito. In luogo del ripudio arbitrario è subentrato il divorzio regolarizzato, sul modello dei paesi occidentali.

Da diversi secoli le donne musulmane portano un *velo (chador)*, seguendo in ciò un consiglio del Corano. Il significato religioso del velo è di provare l'identità musulmana della donna, che portandolo manifesta pubblicamente la propria adesione all'islamismo. In molti paesi, come ad esempio in Turchia, l'abolizione di questa usanza fu accolta positivamente, come un ulteriore passo verso l'emancipazione; e in effetti la vita senza velo rappresentò spesso un aumento della libertà concreta per la donna. Negli ultimi anni, invece, anche molte donne emancipate hanno liberamente scelto di indossare il velo. Il velo è assunto a simbolo della dignità della donna che, oltre a manifestare l'appartenenza all'islamismo, esprime anche la repulsione di fronte allo sfruttamento sessuale della donna tipico del mondo occidentale.

Là dove però viene ancora applicata alla lettera la *sharia*, vale a dire la legge islamica tradizionale, persistono i pregiudizi nei confronti delle donne.